





34576-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE



SENTENZA

pre...  
om...  
di...



*h*

## RITENUTO IN FATTO

\_\_\_\_\_ ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila in data 28/05/2020 di conferma della sentenza del Tribunale di Pescara di condanna alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 609-*quater* n.2 cod. pen. per avere posto in essere atti sessuali nei confronti di minore di anni sedici affidatogli per ragioni di educazione religiosa.

2. Dopo avere diffusamente riassunto lo svolgimento del processo nelle pregresse fasi, sia in relazione alla fase delle indagini preliminari che ai giudizi di primo e secondo grado, deduce cinque motivi inerenti la questione preliminare, già sollevata nei precedenti gradi, e rigettata, della violazione del principio del *ne bis in idem* essendo l'imputato già stato giudicato per i medesimi fatti, sanzionati ex art.6 §1, comma 1, delle Nuove norme "De Gravioribus Delictis" (che ha ampliato l'originaria fattispecie prevista dal can. 1395 §2 del Codice di diritto Canonico) e condannato alla pena (già scontata) del divieto di esercizio del ministero sacerdotale in perpetuo con minori di età e alla pena temporanea inerente sia la sfera sacerdotale (pena della sospensione del ministero sacerdotale per un termine di tre anni) che quella della privazione della libertà personale (obbligo di dimora per un periodo di cinque anni presso una struttura residenziale) integralmente espiate.

2.1. In particolare, con un primo motivo, lamenta l'inosservanza degli artt. 11 cod. pen., 649 cod. proc. pen., e 2, 3 e 10 Cost.. Deduce che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 649 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. consentirebbe di estendere la portata del giudicato anche ai giudicati esterni non riferibili a Stati membri dell'Unione europea. La ratio della reciproca accettazione delle differenze e l'abbandono della prospettiva della previa armonizzazione delle discipline domestiche sarebbe ravvisabile anche con riguardo all'ordinamento della Santa Sede, in un contesto di relazioni tra Italia e Vaticano improntate da sempre in termini di reciprocità e fiducia, che dovrebbe condurre dunque ad affermare l'operatività del *ne bis in idem* in punto di riconoscimento delle pronunce giudiziarie. E ciò dovrebbe resistere anche alla pronuncia, richiamata dai giudici di merito, di Cass. n. 21997/18, non utilmente invocabile perché, in quel caso, non provata l'identità dei fatti e perché non espressamente affrontate le specifiche norme contenute nei trattati tra Italia e Santa Sede.

2.2. Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 6 e 15 cod. pen. e 23, comma 1, del Trattato tra Santa Sede e Italia del 1929 nella parte in cui si è ritenuto che tale disposizione, che prevede che, per l'esecuzione nel Regno delle

sentenze emanate dai Tribunali della Città del Vaticano, si applichino le norme del diritto internazionale (tra cui quindi i vari trattati europei ratificati dall'Italia introduttivi anche del principio del *ne bis in idem*), non introduca deroghe al principio della territorialità. Stante il contenuto dell'art. 23, comma 1, infatti, dovrebbero applicarsi, tra gli altri : l'art. 4 del Protocollo 7 della Convenzione Edu; l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; l'art.1 della Convenzione Stati membri CEE del 25/5/1987 sul *ne bis in idem*; l'art. 54 dell'accordo di Schengen del 14/6/85; gli artt.49-51 della Convenzione del Consiglio di Europa sull'efficacia internazionale delle sentenze penali del 28/5/70; il Programma delle misure per l'attuazione del reciproco riconoscimento delle decisioni penali del 15/1/2001; l'art. 3 della Decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato di arresto europeo; il punto 5 della Decisione Quadro 2008/909/Gai del Consiglio UE del 27/11/2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misura privative della libertà personale.

2.3. Con un terzo motivo lamenta la violazione del predetto art. 23 laddove la sentenza ha ritenuto che tale norma faccia riferimento alle sole sentenze emanate da Tribunali della Città del Vaticano e non anche a un decreto emesso da delegato nominato dal vescovo diocesano; in particolare non si sarebbe considerato che la decisione di natura penale ostativa di nuova azione penale sarebbe riferibile a quella che definisca un procedimento in cui vi sia identità sostanziale dell'illecito contestato dai sistemi giuridici concorrenti e del grado di severità della pena attinente alle privazioni della libertà personale, del tutto irrilevante dunque essendo la differenza tra una sentenza e un decreto e tra l'organo giudiziario ecclesiale centrale e periferico, dovendo invece guardarsi alla intervenuta irrogazione, mediante provvedimento definitivo, di una pena privativa, scontata, della libertà personale (come quella dell'obbligo di dimora per anni cinque in centro residenziale custodiale, equiparabile alla detenzione domiciliare) per il delitto contro il sesto comandamento del decalogo secondo quanto previsto dall'art. 5 delle norme sui "Gravioribus Delictis".

2.4. Con un quarto motivo lamenta la violazione del predetto art. 23, comma 2, cit. laddove la sentenza ha ritenuto che tale norma attenga all'efficacia giuridica anche a tutti gli effetti civili di sentenze e provvedimenti dell'autorità ecclesiastica limitatamente alle materie spirituali e disciplinari, senza alcun richiamo al settore penale. Al contrario, il richiamo agli "effetti civili" assumerebbe un significato riguardante le materie laicali-statali nella loro generalità e senza limiti di materia, posto che il generalizzato riferimento alle materie, tanto spirituali che disciplinari, riguarderebbe ogni ambito involgente le funzioni e le condotte dell'ecclesiastico come anche confermato dall'art. 1400 del codice di diritto canonico.

2.5. Con un quinto motivo lamenta la violazione dell'art.20 del Trattato del 1929 ove si è ritenuta l'impossibilità di desumere da essa l'adesione automatica della Santa Sede all'area Schengen: in particolare, premesso che il riconoscimento ad una sanzione penale altrove irrogata della medesima valenza di quella irrogata nello Stato italiano si fonda sulla reciproca fiducia tra sistemi, di quest'ultima sarebbe espressione la mancanza di barriere doganali tra Italia e Vaticano di cui all'art. 20 cit.

3. Quanto al merito della conferma della pronuncia di condanna, con un primo motivo deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge processuale nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la persona offesa credibile e capace di testimoniare respingendo l'ipotesi difensiva di disturbo misto di personalità paranoide antisociale e narcisistico con aspetti di mitomania.

Deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, le divergenti conclusioni sul punto del consulente della difesa rispetto a quelle dei periti di ufficio non sono affatto state dovute ad erronei presupposti di fatto assunti dal primo. Anche il perito di ufficio dr.ssa [REDACTED] (sulla cui relazione il ricorso si è diffuso alle pagg. 16-22) avrebbe infatti attestato un elevato indice di alienazione sociale ed autoalienazione mentre la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse dimostrato un abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, con un ragionamento contraddittorio rispetto agli atti del processo, e senza considerare adeguatamente le *chat* Facebook, non disponibili al momento della perizia di ufficio, postume all'incidente probatorio e di contenuto erotico ed omosessuale intercorse tra la persona offesa e la [REDACTED]. E la ritenuta irrilevanza di tali conversazioni da parte della Corte tradirebbe il malgoverno fatto del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio".

3.1. Con un secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge laddove la Corte avrebbe escluso che il contesto ambientale e l'ortodossia religiosa culturale e sociale della persona offesa abbiano influenzato il resoconto accusatorio.

Rileva come l'impulso del processo sia nato dalla denuncia della psicologa [REDACTED] che aveva in cura la persona offesa, scelta dai familiari del paziente all'interno dello stesso contesto religioso di appartenenza, dopo che questi avevano manifestato sospetti e preoccupazioni su possibili abusi sessuali subiti dal ragazzo da parte di [REDACTED] (anche a seguito, come riportato alle pagg. 25 e 26 del ricorso, delle informazioni ricevute dalla madre da certa [REDACTED] su messaggi a questa indirizzati dalla persona offesa circa i dubbi sulla propria identità sessuale). In tale contesto, la psicologa aveva raccolto le confidenze e preoccupazioni della madre del [REDACTED] stimolato il racconto dell'abuso sessuale durante le sedute psicologiche, raccolto da altri amici e coetanei del ragazzo i racconti sui tentativi di avvicinamento del

parroco, con comparazione della modalità adottate con quelle usate verso il ragazzo, e raccolto informazioni sull'orientamento omosessuale del Parroco.

Di qui la conclusione per cui l'ipotesi dell'abuso sarebbe stata il frutto di una suggestione familiare ed ambientale (anche in considerazione di una lamentata ricostruzione postuma intervenuta tra gli appartenenti al medesimo contesto comunitario e della conseguente contaminazione reciproca dei dati obiettivi a loro disposizione su cui il ricorrente si è diffuso a pagg. 32 e ss.), e di un pregiudizio culturale.

E la deposizione della [REDACTED] sarebbe la prova di quanto la rivelazione del fatto ad opera della parte offesa sia stata condizionata e contaminata dal suo ambiente comunitario e religioso.

E nell'affermare la mancanza di prova del fatto che gli appartenenti al contesto di riferimento non fossero in grado di accettare la omosessualità della persona offesa, la Corte avrebbe onerato l'imputato di una prova incombente invece sull'accusa.

Elenca poi le condotte di sorella, madre e confidente che, in più occasioni, avrebbero sollecitato la persona offesa a raccontare le molestie e gli abusi sessuali subiti.

3.2. Con un terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge nella parte della sentenza di ritenuta attendibilità della rappresentazione dei fatti ad opera della persona offesa.

In particolare, ricollegandosi il motivo alle varie conversazioni intrattenute dalla persona offesa con vari interlocutori sui social è diffusamente riportate nella prima parte del ricorso, la sentenza avrebbe illogicamente valutato come decisiva ai fini dell'attendibilità la veste assunta da [REDACTED] come testimone e la mancanza, in tale sede, degli eccessi lessicali che ne avevano al contrario caratterizzato le comunicazioni sulle piattaforme *social*; nel far ciò, la sentenza non avrebbe dunque tenuto conto del fatto che il giovane sarebbe stato indotto dalla famiglia e dal contesto comunitario di appartenenza a scegliere accuratamente i fatti da smentire o da riferire.

3.3. Con un quarto motivo lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge per avere la sentenza escluso l'errore in cui sarebbe incorso [REDACTED] nel collocare i fatti nel 2011 anziché nel 2012 quando era sedicenne, da qui discendendo l'inconfigurabilità del reato.

Seppure [REDACTED] abbia riferito in sede di s.i.t. che i fatti sarebbero iniziati nell'anno 2011, tuttavia sarebbe singolare che lo stesso, in sede di incidente probatorio, abbia dichiarato più volte di non ricordare la data esatta, che abbia poi ancorato al 2011 l'inizio della conoscenza con l'imputato e che abbia riferito che "dopo maggio 2012" aveva parlato con l'amica [REDACTED] degli incontri sessuali avuti con

l'imputato, dovendo quindi arguirsi che tale confidenza, documentalmente riscontrata come avvenuta nel febbraio 2013, era avvenuta subito dopo l'ultimo dei tre o quattro incontri incriminati e, quindi, tra fine 2012 ed inizio 2013. Di qui la improbabilità della interpretazione "additiva" della Corte secondo cui la espressione del [redacted] "dopo questi incontri" (quale momento di rivelazione alla amica dei fatti) non doveva significare "subito dopo questi incontri"; e ciò, inoltre, non potendosi valorizzare le chat con l'amica [redacted] circa le esperienze sessuali avute a Madrid o addirittura prima di allora, avendo [redacted] riferito essere state il frutto di sue fantasie.

3.4. Con un quinto motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alle enunciate ragioni di irrilevanza delle prove a scarico rappresentate dalle testi [redacted] del tutto invece rilevanti al fine di contrastare gli esiti ricavati dalle conversazioni chat con la [redacted] e significative del fatto che l'addebito fosse stato frutto di suggestioni e reciproci condizionamenti interni alla comunità neocatecumenale. Parimenti illogica sarebbe la motivazione circa l'irrilevanza delle dichiarazioni dei testi [redacted] invece significative con riguardo al comportamento confidenziale giovanile del parroco con altri ragazzi.

3.5. Con un sesto motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge nella parte in cui la sentenza ha valorizzato a fini probatori gli accertamenti attinti dal decreto di condanna dell'autorità ecclesiastica e la testimonianza de relato del Vescovo di Pescara-Penne (così come riferita nelle s.i.t. della madre del ragazzo) in ordine ad iniziali parziali ammissioni dei fatti da parte dell'imputato. Infatti, ove il decreto venisse ritenuto utilizzabile, né deriverebbe l'ineludibile pronuncia di improcedibilità del giudizio in forza del principio del *ne bis in idem*; se, invece, non lo si ritenesse utilizzabile, allora ne deriverebbe l'impossibilità di attingerne argomenti di prova.

3.6. Con un settimo motivo lamenta il vizio di motivazione in punto di esclusione del riconoscimento dell'attenuante di minore gravità motivata sulla base della reiterazione e delle conseguenze psicologiche derivate; deduce che ciò che rileva è non tanto l'entità delle conseguenze psicologiche derivate al minore quanto piuttosto l'approfondimento in tema di consenso, nella specie, allora, non essendovi stata alcuna compromissione della volontà della persona offesa. Quanto alla reiterazione, sarebbero emersi non più di tre o quattro incontri comunque terminati tra novembre e dicembre 2011 e maggio/giugno 2012 senza che l'affermazione del fatto che la maggior parte di essi sia avvenuta prima del sedicesimo anno di età trovi riscontro nel tessuto processuale. Anche con riferimento alle conseguenze dannose del presunto abuso le stesse sarebbero contrastanti con le conclusioni del perito da cui è emerso che la condizione di disagio psicologico non sarebbe direttamente ricollegabile alle condotte.

3.7. Con un ottavo motivo, infine, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 62-*bis* cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche; deduce, in particolare, che l'asserita scelta della vittima vulnerabile sarebbe contraddetta dalle risultanze in ordine ad una condotta indistintamente rivolta a tutti i giovani della comunità, mentre, con riguardo alla qualità di educatore del presbitero, la stessa già rientrerebbe tra gli elementi costitutivi del reato; in ordine poi alla reiterazione non potrebbero valorizzarsi gli incontri successivi al sedicesimo anno di età giacché scriminati. Ciò, complessivamente, dovendosi anche tenere conto della necessità di fare corretta applicazione del principio di adeguamento alle peculiarità del caso concreto e di pervenire ad un trattamento sanzionatorio più conforme alle esigenze di risocializzazione, anche tenendosi conto dell'attuale condotta dell'imputato all'interno della struttura residenziale in termini di collaborazione, reinserimento e servizi resi.

4. Successivamente, il ricorrente ha presentato memoria difensiva ripropositiva dei motivi di cui al ricorso, mentre una memoria difensiva è stata presentata anche dalla Difesa di parte civile.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I motivi di ricorso preliminari, relativi alla dedotta improcedibilità, congiuntamente valutabili, sono, nel complesso, infondati, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata.

1.1. Va premesso che l'imputato è stato giudicato, in sede di giurisdizione canonica, per i medesimi fatti oggetto del presente procedimento, a conclusione di "processo penale amministrativo", e condannato, dal delegato dell'Arcivescovo di Pescara-Penne, con decreto penale dell'8/06/2015, alla pena espiatoria perpetua del divieto di esercizio del ministero sacerdotale in perpetuo, con minori di età, nonché alle pene temporanee della sospensione dal ministero sacerdotale per un termine di tre anni e dell'obbligo di dimora, per un periodo di cinque anni per una vita di preghiera e di penitenza, da trascorrere presso una comunità (la "Oasi di Elim").

Il ricorrente ha conseguentemente eccepito, nei termini già sopra esposti, sul presupposto della identità dei fatti e della natura penale delle sanzioni già inflitategli, alla luce della loro componente afflittiva, la violazione del principio del *ne bis in idem* intervenuta per effetto del procedimento instaurato dallo Stato italiano e della conseguente condanna, principio che sarebbe applicabile nei rapporti anche tra Italia e

Santa Sede, non solo perché in qualche modo discendente, in un contesto di rapporti imperniati sulla reciproca fiducia nei rispettivi sistemi, dai principi costituzionali degli artt. 2, 3 e 10, ma anche perché derivante da tutta una serie di norme e trattati internazionali (già enunciati sopra in parte narrativa) oltre che, specificamente, dalla previsione dell'art. 23 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929.

Tale assunto è tuttavia infondato.

1.2. Va anzitutto precisato che l'art. 6 del *Motu Proprio* del 30/04/2001 "Sacramentorum Sanctitatis Tutela", ebbe a stabilire che tra i delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la dottrina della Fede, figurasse "il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni", già regolamentato dal canone 1395, § 2 del codice di diritto canonico (perché esista un "delitto" si richiede, tra l'altro, che l'infrazione commessa sia tipizzata come delitto e punita con una pena da una norma giuridica : cfr. can. 1321 §2).; va poi aggiunto che il decreto di condanna sopra menzionato (can. 1720 n.3) è stato adottato nei confronti dell'odierno ricorrente all'esito del "processo penale extragiudiziale" (denominato anche "processo penale amministrativo" e caratterizzato, rispetto al processo giudiziale, da minori formalità onde accelerare i tempi di svolgimento senza, per questo, eliminare le garanzie processuali alla base del giusto processo) affidato, come ben possibile, nella specie, dalla già citata Congregazione per la Dottrina della Fede, all'Ordinario (si veda il can. 1419 secondo cui, tra i Tribunali, rientra, quale giudice di prima istanza, il Vescovo Diocesano che può esercitare il potere giudiziario sia personalmente sia per delega ad'altri).

Va quindi chiarito che detto decreto non è certamente riconducibile nel novero dei provvedimenti adottati dai tribunali dello Stato della Città del Vaticano, entità distinta ed autonoma rispetto alla Santa Sede, avente potestà giurisdizionale per i delitti previsto dal codice penale e commessi all'interno di questo stesso Stato, ma nell'ambito di quelli previsti dall'ordinamento canonico ed emanati dai Tribunali di cui al titolo II del libro VII del Codice di diritto canonico; e del resto, la Congregazione per la Dottrina della Fede è strumento della Santa Sede).

Va infine aggiunto che, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, alle pene irrogate, per i delitti già ricordati, al ricorrente, e, in particolare, alla "pena espiatoria perpetua" del "divieto di esercizio del ministero sacerdotale in perpetuo, con minori di età" (prevista all'interno del catalogo delle "pene espiatorie" dal can. 1336, § 1, n.3) e alla pena temporanea dell' "obbligo di dimora per un periodo di cinque anni" (prevista dal can. 1336, § 1, n.1) non può non riconoscersi, anche al di là della loro denominazione formale (le "pene espiatorie" sono distinte, dal can.1312, dagli "altri rimedi penali"), natura afflittiva, atteso che le stesse consistono nella "privazione di

alcuni beni spirituali o temporali imposta legittimamente ad un fedele”, in forma di obbligo, proibizione, privazione, inabilitazione, espulsione, etc. (v. can. 1312 § 2), privazione individuabile, dunque, sia nel divieto di esercizio permanente che nell’obbligo di dimora, sia pure temporaneo; né le considerazioni della parte civile espresse nella memoria secondo cui il carattere di afflittività non sarebbe “nemmeno paragonabile a quello previsto per reati come quello di cui all’imputazione”, considerazioni evidentemente attinenti al solo grado della componente afflittiva ma non certo alla sua sussistenza, possono condurre ad una diversa conclusione.

1.3. Ne consegue che gli ambiti giurisdizionali da porre nella specie a raffronto tra loro al fine di valutare l’eccezione difensiva, sono costituiti, da un lato, dalla giurisdizione canonica, cui il chierico è assoggettato in ragione del suo *status* clericale, e, dall’altro, dalla giurisdizione statale (nella specie quella italiana), cui egli è invece assoggettato in ragione del suo *status civitatis* (essendo l’imputato cittadino italiano cui è rimproverato un fatto-reato commesso in Italia).

Ciò tenendo presente, inoltre, anche in vista di ciò che si dirà oltre con riguardo al riferimento del ricorrente, nel sostenere la violazione del *ne bis in idem*, all’art. 4 del Protocollo 7 della Convenzione Edu, come le decisioni dei “tribunali canonici”, in generale considerati, rappresentino l’esercizio di poteri giurisdizionali aventi dimensione non certamente interna allo Stato italiano, bensì aventi dimensione assimilabile a quelli propri di altra e paritaria entità statale, come chiaramente reso manifesto dallo stesso Trattato tra la Santa Sede e l’Italia sottoscritto l’11 febbraio 1929 che infatti si è occupato, come oltre si vedrà, anche della regolamentazione dei rapporti quanto ai “provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche”.

1.4. E’, dunque, in tale ambito che vanno valutati i richiami normativi posti dal ricorrente alla base dei rilievi incentrati sulla operatività del principio del *ne bis in idem*, principio, come noto, disciplinato solo internamente dall’art. 649 cod. proc. pen. come dimostrato, simmetricamente, anche dall’art. 11 cod. pen. secondo cui il cittadino o lo straniero che abbia commesso un reato nello Stato italiano è giudicato nello Stato anche se giudicato all’estero.

Escluso in primo luogo che la sussistenza del principio del *ne bis in idem* intercorrente tra ordinamento statale e ordinamento canonico possa derivare semplicemente, come invocato con il primo motivo, dai principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost., posto che nessun riferimento, neppure implicito, al *ne bis in idem* può in essi essere rinvenuto, e che, come già affermato dalla Corte costituzionale, va escluso che tale principio, con riferimento all’efficacia delle sentenze penali straniere, debba essere riconosciuto come inerente ai diritti inviolabili della persona umana in base alla Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Corte cost., n. 69 del 1976), neppure può ricorrersi, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, all'art. 10 Cost., secondo cui "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute".

E' stato infatti già affermato, in plurime occasioni, da questa Corte, come il principio del *ne bis in idem* non abbia natura, appunto, di principio generale del diritto internazionale capace di prevalere sul principio di territorialità degli artt. 6 e 11 cod. pen. (tra le altre, Sez. 3, n. 21997 del 13/03/2018, I., Rv. 273158; Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resneli, Rv. 268931, Sez. 1, n. 29664 del 12/06/2014, Spalevic, Rv. 260537; Sez.2, n. 40553 del 21/05/2013, Tropeano, Rv.256469), potendo lo stesso trovare applicazione solo in presenza di convenzioni, ratificate e rese esecutive, tra Stati, vincolanti unicamente i paesi contraenti nei limiti dell'accordo raggiunto.

Anche la Corte costituzionale, del resto, ha da sempre negato rilievo internazionale al principio del divieto di *bis in idem* (Corte cost. n. 48 del 1967; n.1 del 1976; n.69 del 1976; n. 10 del 1993); ha infatti osservato, con affermazioni sino ad oggi rimaste, su tale specifico punto, immutate, e in relazione a giudizi che sollevavano la questione di legittimità costituzionale dell'art.11, comma 2, cod. pen., che il divieto del *bis in idem* con riferimento alle sentenze pronunciate all'estero non ha appunto il valore di principio comune alla generalità degli ordinamenti statuali moderni, e non può pertanto considerarsi come una delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, a cui l'ordinamento italiano si conforma giusta il disposto dell'art. 10 Cost. Ha aggiunto che la adozione del *ne bis in idem* come principio regolatore delle relazioni tra due giudizi di organi giurisdizionali appartenenti al medesimo ordinamento statale, e il riconoscimento della sua validità anche nell'ordinamento internazionale per le sentenze dei tribunali internazionali non comporta, quale logica conseguenza, l'applicabilità del medesimo principio come norma generale regolatrice delle relazioni tra le competenze giurisdizionali e le decisioni in materia penale di organi giudiziari appartenenti ad ordinamenti diversi. Al contrario, si è spiegato che l'ordinamento italiano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira ai principi della territorialità ed obbligatorietà generale della legge penale, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 6 e ss. cod. pen., e che gli stessi, a cui si informano entrambe le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 11 cod. pen., "hanno una obiettiva giustificazione nella difforme realtà della disciplina penale e processuale penale nei diversi ordinamenti giuridici positivi, nei quali la valutazione sociale e politica dei fatti umani, in specie nel campo penale, si manifesta con variazioni molteplici e spesso profonde da Stato a Stato, con la conseguente tendenza a mantenere come regola, nell'autonomia dei singoli ordinamenti, il principio della territorialità. Una efficacia

preclusiva della sentenza penale in campo internazionale presupporrebbe d'altronde, oltre la già rilevata identità di riflessi sociali e politici, anche una assai larga uniformità di previsione delle varie fattispecie penali, e una pressoché identica valutazione, nella coscienza dei popoli, delle varie forme delittuose e della entità e pericolosità della delinquenza in ciascuno Stato: condizioni che non sussistono o non sussistono in misura adeguata. Il che spiega e dà fondamento attuale al permanere del principio della territorialità nelle varie legislazioni" (v., in particolare Corte cost., n. 48 del 1967).

Né potrebbe, il principio del *ne bis in idem*, essere ritenuto nella specie operativo per effetto di accordi, tra la Santa Sede e l'Italia, o di convenzioni cui entrambe abbiano aderito e che, come già detto, sarebbero necessari proprio a fronte dell'assenza di un principio internazionalmente riconosciuto in tal senso.

Va, in proposito, in primo luogo riaffermato infatti, a confutazione in particolare del secondo e quinto motivo di ricorso, come né sussistano accordi specifici intervenuti tra le due parti, né la Santa Sede abbia aderito a convenzioni, di cui sia parte anche l'Italia, che abbiano disciplinato, in deroga all'art.11 cod. pen., il principio del *ne bis in idem*.

Va in particolare pacificamente escluso che la Santa Sede abbia aderito alla "Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen" (lo Stato della Città del Vaticano, e per esso, la Santa Sede, hanno aderito, il 17/12/2009, alla sola "Convenzione monetaria europea" e non certo all'"area Schengen" in senso generale) e altresì che detta adesione debba derivare dall'art. 20 del Trattato del 1929 che si è limitato a consentire la libera circolazione di merci verso lo Stato Vaticano o verso istituzioni od uffici della Santa Sede non potendo, come in particolare invocato con il quinto motivo di ricorso, la mancanza di barriere doganali surrogare una formale stipulazione.

Così come è da escludersi che la stessa Santa Sede abbia aderito all'Unione Europea, solo avendo una stabile rappresentanza diplomatica con sede a Bruxelles; il fatto che il Vaticano sia, poi, una "enclave" dell'Italia, quale membro della Unione Europea, non consente certo di affermare, in mancanza di una formale adesione, mai intervenuta, che anche il Vaticano, e la Santa Sede, siano, consequenzialmente, membri della stessa.

Allo stesso modo, va rilevato che la Santa Sede non è membro della Organizzazione delle Nazioni Unite, avendovi solo lo status di "Osservatore permanente".

In ultimo, merita sottolineare che non appare nella specie invocabile neppure il principio del *ne bis in idem* specificamente regolato dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della

Convenzione edu, secondo cui "1. Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso. 3. Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione".

Detto principio, infatti, per quanto chiaramente risultante dal testo appena ricordato, non è certamente applicabile nei casi di duplice procedimento nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto in due Stati diversi, come confermato dalla stessa giurisprudenza della Corte edu (si veda, in particolare, sul punto la decisione del 20 febbraio 2018 sul ricorso n. 67521, Krombach contro Francia, di irricevibilità del ricorso che censurava, pur a fronte di assoluzione in Germania, la successiva condanna per lo stesso fatto in Francia chiarendo che il principio in esame, atteso il dato testuale della norma, si riferisce unicamente a due procedimenti in uno stesso Stato, non avendo lo stesso portata internazionale, e a nulla rilevando che gli Stati coinvolti siano membri dell'Unione europea, tanto più non avendo la Corte competenza sull'attuazione del diritto dell'Unione a meno che le violazioni e l'applicazione delle regole dell'Unione europea non conducano a una violazione dei diritti e delle libertà assicurati dalla Convenzione).

Né, al risultato auspicato, potrebbe ugualmente pervenirsi per effetto del disposto dell'art. 23, comma primo, del Trattato tra Santa Sede ed Italia, invocato dal ricorrente, secondo cui "per l'esecuzione nel Regno [oggi Repubblica] delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale", ostandovi anzitutto (e al di là, comunque, del riferimento al solo profilo della "esecuzione" delle sentenze vaticane e a norme di diritto internazionale non meglio definite), la applicabilità di tale previsione alle sole sentenze "dei tribunali della Città del Vaticano" (ovvero Tribunale di prima istanza, Corte d'Appello e Corte di cassazione) e non anche delle autorità ecclesiastiche, come, nella specie, per quanto già spiegato in premessa, deve ritenersi essere il delegato del Vescovo che ha pronunciato il decreto già ricordato.

Del resto, proprio a tale seconda situazione fa riferimento, invece, il secondo comma dell'art. 23 secondo cui "avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da

autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari”.

Sennonché, neppure tale comma può ritenersi, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, e contrariamente agli assunti in particolare del quarto motivo, introduttivo del principio del *ne bis in idem*.

Sottolineandosi preliminarmente che, nella specie, neppure il ricorrente assume che il decreto di condanna canonico sia stato “ufficialmente comunicato” alle autorità civili, così difettando comunque un presupposto necessario per l’efficacia, appare comunque corretta la lettura della sentenza impugnata secondo cui la norma non contiene alcuna deroga al principio ex art.6 cod. pen. della giurisdizione dello Stato italiano per i reati commessi nel suo territorio.

Seppure infatti l’ambito della decisione canonica in oggetto, intervenuta in merito a condotte in contrasto con precisi precetti addirittura risalenti al sesto comandamento, e corredata delle pene già indicate sopra, difficilmente possa assimilarsi alla sola materia “spirituale” (del resto proprio “l’Ufficio disciplinare” della Congregazione per la Dottrina della fede è esattamente quello che, per effetto del *motu proprio* del 30/04/2001, tratta, per previsione generale, i delitti appunto più gravi, come quello di specie, “contro i costumi”), la mera previsione di “riconoscimento” di cui all’art. 23, comma 2, non appare potere equivalere a divieto di *bis in idem*, semplicemente comportando, invece, che la decisione in oggetto, proprio perché da far valere anche agli effetti civili (ovverossia in un ambito diverso da quello strettamente ecclesiastico e riguardante, quindi, lo *status* non di chierico ma di cittadino) possa avere piena efficacia anche in Italia (nella specie, ad esempio, con riguardo alla legittima sottoposizione del chierico all’obbligo di dimora inflitto all’imputato in istituto rientrante nello Stato italiano), e dunque non impedendo affatto, tanto più per l’assenza di una specifica deroga al principio di territorialità, un processo per lo stesso fatto anche in Italia.

Sì che, in altri termini, deve valutarsi come non condivisibile la prospettiva difensiva fondata sul presupposto della equiparazione tra il “riconoscimento” di cui all’art. 23 e il principio del *ne bis in idem*, atteso che, appunto, detto riconoscimento, nei limiti degli effetti civili già considerati, non è incompatibile con la nuova sottoposizione a giudizio in Italia ai sensi dell’art.11 cod. pen., restando comunque i due ordinamenti e le due giurisdizioni autonomi tra loro.

Non è irrilevante ricordare, del resto, quanto previsto dalla “Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze episcopali nel preparare le linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti dei minori da parte dei chierici”, del 3/5/2011 ove, alla lett. e) del par.I, relativa alla

"cooperazione con le autorità civili" si afferma che "l'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile" e si aggiunge che "sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale".

E la legittima concorrenza delle due giurisdizioni (italiana, da un lato, e canonica, dall'altro) è stata poi confermata proprio dalle Linee guida successivamente emanate nel maggio 2012 dalla Conferenza episcopale italiana ed aggiornata al 24/06/2019 ove, al punto 1 del paragrafo 8 relativo ai "rapporti con l'autorità civile", si è ribadita la "reciproca autonomia degli ordinamenti ecclesiastico e civile", al punto 4 del paragrafo 8 si è precisato che "nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile una volta adottate le misure cautelari canoniche ritenute necessarie, il Vescovo o il Superiore competente potranno valutare l'opportunità di sospendere le attività di indagine canonica per evitare inutili sovrapposizioni", e, infine, al punto 5, si è affermato che "il Vescovo o il Superiore competente potrà far riferimento ad atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale, senza che questo gli impedisca o lo esoneri da una propria valutazione, ai sensi della legge canonica".

E', del resto, significativo, da ultimo, che un analogo concorso di differenti giurisdizioni in ordine ad un medesimo fatto avente rilievo penale si rinvenga negli stessi rapporti tra autorità canonica e autorità giurisdizionale dello Stato della Città del Vaticano proprio con riferimento ai reati in materia sessuale o pedopornografica.

Ci si vuole riferire, segnatamente, al *Motu Proprio* "Ai nostri tempi" dell'11 luglio 2013 che ha attribuito, accanto alla giurisdizione canonica, la concorrente giurisdizione del Tribunale vaticano per siffatti delitti, ove commessi da pubblici ufficiali della Santa Sede, senza con questo creare, come evidenziato, tra l'altro, nella relazione del Promotore di giustizia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2015, "una sovrapposizione o addirittura duplicazione di giudizi su identiche fattispecie criminose (atti punibili sia come reati che come "delicta graviora"); infatti, altro sono le sanzioni previste dalle leggi penali vaticane (derivanti nel caso di specie da trattati internazionali) e altro le sanzioni canoniche attribuite *iure nativo* alla competenza della Congregazione per la dottrina della fede nei confronti dei chierici. Nelle prime si realizza la giurisdizione dello stato; per le seconde opera la giurisdizione sullo

status" e si è poi aggiunto che "le due giurisdizioni sono altresì distinte sia per le fonti normative da cui traggono origine, sia per la natura e tipologia del sistema sanzionatorio proprio; sia infine per gli organi legittimati all'esercizio della potestà punitiva. In tali casi, purtroppo statisticamente in crescita, non può certo parlarsi di assoggettamento a un duplice giudizio per la medesima fattispecie di reato. A ben guardare, non accade diversamente allorché un chierico venga penalmente perseguito in relazione a fatti qualificati come reati sia dalla giurisdizione canonica cui è assoggettato in ragione del suo *status* clericale sia da quella statale cui è assoggettato in ragione dello *status civitatis*".

E non è senza significato che l'art.2, lett. b) del Protocollo Addizionale al Concordato del 1984 preveda che l'autorità giudiziaria italiana debba dare comunicazione alle autorità ecclesiastiche dell'avvio del procedimento penale, così come che l'art. 129, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., disponga che quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione sia inviata all'Ordinario della diocesi cui appartiene l'imputato: entrambe, evidentemente, sono infatti norme finalizzate a consentire l'attivazione anche del procedimento canonico.

Una conferma finale implicita di quanto appena detto appariva del resto data anche dall'art. 8, comma 3, del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, stipulato coevamente al Trattato, ove si prevedeva che "nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale", così essendosi presupposta, per il riferimento espresso alla riduzione allo stato laicale, la possibile irrogazione, all'esito dei distinti processi, di sanzioni canoniche e sanzioni statuali.

1.5. In definitiva, dunque, come anche già affermato in precedenza da questa Corte con la pronuncia di Sez. 3, n. 21997 del 13/03/2018, I., Rv. 273158, nulla osta a che il chierico, giudicato in sede canonica per il reato di cui all'art. 609-*quater* cod. pen., possa essere giudicato per lo stesso fatto anche dalla giurisdizione statale.

2. Venendo ai motivi inerenti la conferma dell'affermazione di responsabilità, va premesso che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (tra le altre, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). In definitiva, anche dopo le modifiche dell'art. 606 lett. e) cod. proc.

pen., introdotte dalla l. n. 46 del 2006, il sindacato della Cassazione continua a restare quello di sola legittimità sì che esula dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.M. in proc. Vignaroli, Rv. 236893 e Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

Va aggiunto che la tenuta logica e argomentativa della decisione impugnata deve essere correlata al complessivo costruito del percorso motivazionale impiegato sicché eventuali omesse risposte o risposte, financo, manifestamente illogiche su censure investenti singoli aspetti della decisione impugnata in tanto possono assumere rilievo in quanto incidano in maniera determinante e decisiva sull'assetto motivazionale della pronuncia. Né, del resto, la sentenza di merito è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191488). Infatti la denuncia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (*ex plurimis*, Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Allo stesso tempo va ricordato che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Nella specie, invece, le dedotte censure si prefiggono, a ben vedere, in contrasto con il principio appena ricordato, di devolvere a questa Corte, così trasformata in un ennesimo giudice del merito, il non consentito compito di rivalutazione del compendio



probatorio (e, più specificamente, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa) a fronte di motivazione della sentenza impugnata che, in termini congrui e logici, ha dato conto delle ragioni per le quali la persona offesa è stata ritenuta credibile e le sue dichiarazioni veridiche.

2.1. Ciò posto, il primo motivo, relativo alla motivazione in ordine alla valutazione, da parte dei giudici di merito, di un mero disagio psicologico della persona offesa in luogo invece di una vera e propria psicopatologia, conseguentemente incidente sulla capacità a testimoniare, è inammissibile.

Va osservato che, per vero, con l'atto di appello, la questione era stata sollevata con riferimento non già al profilo della capacità a testimoniare, bensì in relazione al diverso profilo dell'attendibilità.

Peraltro, anche a volere prescindere dalla doverosa distinzione appena ricordata, e a volersi concentrare sul dato di per sé posto in discussione, ovvero l'individuazione o meno di una patologia di ordine psichiatrico, il motivo è comunque manifestamente infondato: la sentenza impugnata ha, a pag. 11, sottolineato come il Tribunale, nel valutare le risultanze della perizia d'ufficio della Dr.ssa [redacted] e della consulenza di parte della dr.ssa [redacted] abbia ritenuto, con adeguata motivazione, di condividere l'analisi della prima in ordine alla sussistenza, nella persona offesa, di un disagio psicologico significativo, e non anche di turbe o patologie psichiche/psichiatriche di sorta, evidenziate dalla seconda, essendo, essenzialmente, risultate assenti ideazioni deliranti o compromissioni della realtà che potessero compromettere la sua "credibilità clinica".

Va allora ricordato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, anche in ragione della diversa posizione processuale del perito rispetto a quella del consulente di parte, chiamato a prestare la sua opera nel solo interesse di colui che lo ha nominato, e senza assumere l'impegno di cui all'art. 226 cod. proc. pen., il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito, in difformità da quelle del consulente di parte, non è tenuto a fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi considerare sufficiente, al contrario, che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito, senza ignorare le argomentazioni del consulente; sicché può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che le conclusioni del consulente siano tali da dimostrare la fallacia di quelle peritali recepite dal giudice (Sez.3, n. 17368 del 31/01/2019, Domenico, Rv. 275945; Sez. 5, n. 18975 del 13/2/2017, Cadore, Rv.269909).

Nella specie, però, neppure il ricorrente, che ha, nella sostanza, incentrato i propri rilievi più sulla invocata inidoneità delle ragioni per le quali la sentenza del Tribunale ha inteso sminuire l'analisi della consulenza di parte che sui motivi di privilegio accordato alla perizia, ha dato dimostrazione, sulla base di un necessario raffronto degli accertamenti scientifici, di tale fallacia; né, soprattutto, in una prospettiva di necessaria decisività del motivo, appare avere indicato perché la pretesa omessa considerazione dell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti (peraltro la Corte ha spiegato, richiamando la sentenza di primo grado, come fosse solo emerso un uso saltuario di tali sostanze) fosse di natura tale da dovere condurre a ravvisare una vera e propria patologia (e quale) incidente sulla capacità a testimoniare della persona offesa ovvero, per quanto detto in premessa, sulla attendibilità della stessa. Del resto, va anche ricordato che la capacità di rendere dichiarazioni va valutata in concreto, e non in astratto, derivandone che soltanto quando il giudice disponga di concreti elementi per stabilire che il dichiarante sia assolutamente incapace di rendere dichiarazioni, opera il divieto di assumerne le dichiarazioni; diversamente, in presenza di una patologia psichiatrica che non renda il dichiarante incapace, le sue dichiarazioni, se valutate con particolare rigore, possono essere ritenute attendibili ed utilizzate a fini probatori (Sez. 2, n. 12195 del 14/03/2012, Romito e altro, Rv. 252709).

2.2. Il secondo e terzo motivo, caratterizzati dalla medesima impostazione, sono inammissibili: mentre la sentenza impugnata ha esaurientemente dato conto, dapprima alle pagine da 12 a 15, delle ragioni per le quali la deposizione della persona offesa sia stata intrinsecamente coerente, logica e puntuale e, successivamente, alle pagine da 15 a 21, della assenza di elementi indicativi di suggestioni esercitate sulla persona offesa da parte della comunità religiosa di riferimento, o della famiglia (dovendo tali ragioni intendersi qui integralmente richiamate), i motivi di ricorso, lungi dal censurare la congruenza e linearità del percorso motivazionale, hanno proposto una lettura alternativa del compendio probatorio, fondata, da un lato, su elementi fattuali, e, dall'altro, su ricostruzioni fondamentalmente ipotetiche, secondo dunque una prospettiva del tutto estranea rispetto a quella propria dell'orizzonte cognitivo di questa Corte. Quanto alle censure direttamente mirate a sindacare la possibile suggestione esercitata dalla psicologa [REDACTED] la sentenza ha escluso motivatamente che ciò possa essere avvenuto essendosi la stessa limitata a seguire [REDACTED] come sostegno psicologico fin dal 2011 apprendendo dallo stesso, solo nel 2013, e, soprattutto, dopo che il ragazzo aveva già raccontato i fatti ad altre persone (in primo luogo la [REDACTED], che egli era stato oggetto di attenzioni sessuali da parte di [REDACTED] [REDACTED]).

2.3. Con riferimento al quarto motivo, il ragionamento che conduce il ricorrente a ritenere che i fatti sarebbero avvenuti nel 2012, ad età ormai sedicenne della persona offesa, con conseguente insussistenza dell'ipotesi contestata di cui all'art. 609-quater, n.2, cod. pen., appare il frutto non di quanto oggettivamente dichiarato dalla stessa persona offesa, che ha riferito, come si trae dalla sentenza impugnata, di essersi avvicinato all'imputato durante un viaggio in Spagna nell'agosto del 2011 e che a novembre-dicembre vi era stato il primo contatto fisico con lo stesso, ripetutosi fino a maggio-giugno del 2012, ma di una deduzione, contrastante con lo stesso quadro offerto dal ragazzo, fondata sul fatto che di tali contatti egli aveva fatto menzione all'amica [redacted] dopo il maggio 2012; senonché, il presupposto sul quale appare fondarsi detta deduzione, ovvero che tra l'accadimento di un fatto e la sua rivelazione a terzi debba necessariamente intercorrere un ristretto lasso di tempo, va ricondotto ad una "regola" meramente congetturale, peraltro smentita da ciò che accade nella varia e mutevole realtà dei fatti del tipo di cui qui si discute.

Il motivo è dunque inammissibile posto che, come più volte affermato da questa Corte, mentre le massime di esperienza sono legittimamente utilizzabili in quanto giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze ma autonomi da esse, e valevoli per nuovi casi, le congetture non sono valorizzabili in quanto ipotesi non fondate sull'*id quod plerumque accidit* e, quindi, insuscettibili di verifica empirica (tra le altre, Sez. 5, n. 25616 del 25/05/2019, P.M. contro Devona, Rv. 277312; Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012, Cerrito, Rv. 254572; Sez. 6, n. 27862 del 24/06/2009, De Noia, Rv. 244439; Sez. 6, n. 16532 del 13/02/2007, Cassandro, Rv. 237145).

2.4. Anche il quinto motivo è inammissibile: a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha valutato, a pag.22, come irrilevanti le circostanze riferite dai testi [redacted] il motivo, già di per sé di sapore essenzialmente confutatorio, finisce, in realtà, per confermare l'assunto della Corte territoriale, laddove si riferisce di conversazioni *facebook* con la [redacted] aventi ad oggetto considerazioni sull'autoerotismo e l'omosessualità e del disappunto manifestato dalla [redacted] su voci fatte circolare nella comunità con riguardo ad abusi sessuali da parte di [redacted] circostanze, appunto, correttamente giudicate non rilevanti.

Quanto alle dichiarazioni dei testi [redacted] la sentenza impugnata ha correttamente spiegato, a pag. 23, la irrilevanza delle conversazioni tenute dalla parte offesa con la [redacted] su argomenti a contenuto esplicitamente sessuale affrontati anche nell'anno 2016, e la irrilevanza delle dichiarazioni di [redacted]

██████████ in ordine al fatto di non avere essi mai notato comportamenti inappropriati o sconvenienti dell'imputato.

2.5. Il sesto motivo è anzitutto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non risultando lo stesso proposto con l'atto di appello.

In ogni caso ne va considerata la mancanza di interesse alla sua proposizione: escluso che, come appare presupporre il motivo, possa comunque sussistere, quanto al primo profilo sollevato, una incompatibilità logico – giuridica tra la non applicabilità del principio del *ne bis in idem* e la possibilità di trarre elementi dal decreto pronunciato in sede canonica, va però preliminarmente considerato che l'evidente incidentalità del passaggio, a pagg. 23-24 della sentenza impugnata in ordine a tali, solo iniziali, parziali, ammissioni, rivela la connotazione solo *ad colorandum* di tale circostanza all'interno dell'impianto argomentativo della sentenza, risultando come su ben altri dati sia stata, in realtà, affermata la penale responsabilità; sicché, ove anche tali circostanze fossero escluse dall'orizzonte cognitivo dei giudici di merito, la decisione resterebbe inalterata, né il ricorrente ha spiegato, in contrasto con quanto appena rilevato, l'incidenza decisiva del dato.

2.6. Il settimo motivo è infondato : il fatto che gli atti siano stati commessi nel corso di più di tre o quattro incontri non esclude, evidentemente, che la reiterazione degli stessi vi sia stata, ciò dunque essendo sufficiente, secondo i principi costantemente espressi da questa Corte (tra le altre, Sez. 3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv. 280445; Sez. 3, n. 4960/19 del 11/10/2018, S., 275693), a sorreggere la legittima esclusione della circostanza attenuante in oggetto anche a volere escludere, sulla base, effettivamente, delle dubitative considerazioni del perito, la diretta derivazione del disagio psicologico della persona offesa dai fatti subiti.

Né i rilievi del ricorrente in ordine al "consenso" che il minore avrebbe prestato agli atti possono condurre di per sé a diverse conclusioni ove si rifletta sul fatto che, anche a volere aderire all'indirizzo minoritario che consente di valorizzare lo stesso, pur, per definizione, laddove espresso dalla persona offesa del reato di cui all'art. 609 quater cod. pen., e dunque non provvisto dei requisiti di consapevolezza e validità tali da renderlo effettivo (v. Sez. 3, n. 4395/20 del 20/09/2019, C., 278393), difetterebbe tuttavia, proprio per effetto della già considerata intervenuta reiterazione degli atti, la possibilità che, sulla base di una necessaria valutazione globale del fatto, come richiesta da questa Corte, possa ugualmente giungersi ad esito favorevole (Sez. 3, n. 52380 del 19/10/2016, P.G. in proc. C., Rv. 268556).

2.7. Infine, l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, sostanzialmente non confrontandosi con le argomentazioni sul punto dei giudici di appello.

La sentenza impugnata ha correttamente valorizzato, in senso ostativo ad una considerazione dei fatti tale da comportare la meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche, il peculiare dato, giustamente ritenuto assorbente rispetto ad ogni altro elemento, della intensità del dolo insito in una condotta che, dopo avere individuato il minore come soggetto psicologicamente vulnerabile anche in ragione delle problematiche legate alla propria identità sessuale, lo ha dapprima circuito con discorsi dall'esplicita connotazione sessuale e, successivamente, lo ha indotto a contatti sessuali ripetuti nel tempo.

3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la condanna, altresì, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato nella misura da liquidarsi dalla Corte di Appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021

Il Consigliere estensore



il Presidente



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

il Presidente

